



Città di Paderno Dugnano

Provincia di Milano

settore **GESTIONE DEL TERRITORIO**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Assessorato all'Ambiente

Regolamento comunale per l'installazione di impianti fissi per la radiodiffusione e radiocomunicazione

Modifica del testo approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 100 dell'12/11/99 e n. 132 del 22/12/99, in vigore dal 31 gennaio 2000.

Allegato alla deliberazione di C.C. n.51 del 23/06/2005

Giugno 2005

Regolamento per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione).

Premessa.

Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione).

La normativa di riferimento ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, onde contenere l'esposizione a campi elettromagnetici. In esecuzione di questi principi e delle suddette norme, il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza, facendo riferimento a:

- rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, all'interno di ambiti inedificabili, ovvero già vincolati da fasce di rispetto di inedificabilità, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi d'inquinamento. Gli ambiti inedificabili sopra individuati sono tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale;
- dirette modalità di controllo. Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, o vincolate all'acquisizione da parte del Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l'effetto provocato sull'organismo umano. La localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di convenzionamento tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;
- contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantirne il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale;
- garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti per la radiofrequenza. E' vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata;
- principi contenuti nella circolare regionale n. 5/san del 18.10.99 recante linee guida per l'installazione di nuove stazioni radio-base per telefonia e per la loro eventuale dismissione.

Art. 1: definizione di impianto per la radiodiffusione e radiocomunicazione.

Per impianto fisso per la radiodiffusione e radiocomunicazione si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità.

Si dà atto che alla data di approvazione del presente regolamento non esistono accertamenti sanitari definitivi che correlano le emissioni degli impianti oggetto del presente regolamento ad un comprovato aumento di rischio per la salute dell'uomo.

Art. 2: norme progettuali per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza.

Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l'armonia e l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui vanno installati. In particolare, essi non devono arrecare forte impatto visivo rispetto al contesto d'inserimento e devono, ove possibile, mimetizzarsi adottando idonei accorgimenti.

Per favorire queste finalità si precisa che:

- l'altezza dei pali di sostegno delle antenne non deve superare mt. **24** ed il relativo apparato di sostegno dev'essere contenuto in un ingombro fuori terra di raggio non superiore a mt. 5. Sono ammesse deroghe solo per comprovate esigenze di natura strutturale o per garantire i livelli di servizio;
- la dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve superare le dimensioni di mt 3 di lunghezza per mt 3 di larghezza per mt 2,50 di altezza. La cabina, se viene realizzata sul soprassuolo, va computata planivolumetricamente sul lotto in cui viene inserita e, insieme al palo che sostiene le antenne, è soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento;
- i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità, non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione può comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente

manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporta la revoca automatica dell'autorizzazione.

La Giunta Comunale può adottare un "progetto-tipo" circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'adeguata qualità formale, a cui gli operatori dovranno conformarsi nella predisposizione dei loro progetti.

Art. 3: programmazione comunale per la localizzazione degli impianti

La Giunta Comunale, in base ai criteri contenuti nel presente regolamento, **verifica annualmente la necessità di localizzare nuovi od ulteriori ambiti per gli impianti oggetto del presente regolamento, ovvero per modificare localizzazioni già previste, in base alle necessità manifestate dagli operatori in relazione al loro piano di sviluppo. Tale verifica può comportare la modifica della** vigente mappatura che individua sul territorio le zone su cui è possibile dar corso alla localizzazione di impianti: **la modifica suddetta è approvata, sentita la Commissione dei Capigruppo, dalla Giunta Comunale.** L'individuazione di cui sopra è vincolante nel senso che non è possibile dar corso all'installazione di impianti al di fuori delle aree delimitate.

Art. 4: zone con ammissibilità degli impianti e zone con divieto di installazione degli impianti.

Le zone con vocazione ad ospitare le predette localizzazioni sono:

- aree di standard urbanistico già di proprietà pubblica, non destinate a: scuole, asili, centri sociali, residenze e soggiorni speciali, case di cura, giardini rionali e di quartiere;
- aree per attrezzature tecnologiche non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree per sedi stradali e relative fasce di rispetto, purchè al di fuori dai centri urbani;
- aree per cimiteri e relative fasce di rispetto;
- aree per l'attività estrattiva.

In ogni caso, all'interno di ciascuna delle suddette aree è favorita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.

Le zone con esclusione e divieto di installare gli impianti di cui sopra sono:

- le zone omogenee A e B;
- i centri storici in generale;
- gli immobili e le aree vincolate dalla normativa di tutela paesaggistico-ambientale e per la sicurezza militare;
- i parchi.

Le zone non elencate (es: zone C di nuova formazione, zone produttive e commerciali, ecc.) possono essere valutate per un'eventuale localizzazione qualora non fossero disponibili le aree indicate con vocazione all'installazione di impianti.

E' espressamente vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di **titolo edilizio abilitativo**, ovvero realizzati abusivamente.

In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà la rilocalizzazione delle aree per gli impianti di nuova formazione.

Art. 5: procedure per la concessione di installazione degli impianti.

L'esecuzione degli impianti è subordinata alle **procedure previste dalla specifica normativa**. Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali **e sono autonome attività**.

Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio della **titolo edilizio abilitativo** dovrà essere **stipulata** la convenzione **in base allo schema tipo approvato** dalla Giunta Comunale volto a regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, **il corrispettivo previsto per la concessione del diritto di superficie**, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso, le modalità manutentive degli impianti, l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione, le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti, le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate della concessione.

Art. 6: modalità di controllo.

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo ad organi istituzionalmente preposti, il Comune si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia di controllo.

Le spese relative ai controlli saranno poste in carico ai concessionari degli impianti in base ai contenuti dello schema di convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 7: sanzioni per accertamento di violazione al presente regolamento.

Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
- le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- i patti contenuti nelle convenzioni eventualmente stipulate con il Comune e con altri Enti.

Oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Art. 8: durata del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio. Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di leggi e normative fondamentali trattanti la materia dell'installazione degli impianti in oggetto e dell'inquinamento elettromagnetico che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.